

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PORSCHE SCI CLUB ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica"**

**Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 26 febbraio 2021, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata: "PORSCHE SCI CLUB ITALIA Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "PORSCHE SCI CLUB ITALIA A.S.D." (d'ora in poi "Associazione").

L'Associazione è senza personalità giuridica ed ha sede legale ed operativa in Padova, Corso Stati Uniti n. 35.

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

**Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE**

L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 36/2021.

L'associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati, di uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo e di elettività delle cariche associative.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione, in via stabile e principale, dell'attività sportiva connessa alla disciplina dello sci e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dalle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), dalle Discipline Sportive Associate (DSA) e dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) alle quali l'associazione intende affiliarsi, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, agonistica, ricreativa, formativa, didattica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline.

Nello specifico, l'associazione ha per finalità l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche connesse alla pratica dello sport dello sci.

L'associazione è altresì caratterizzata dall'obbligatorietà della redazione del rendiconto economico - finanziario, da approvarsi secondo le modalità stabilite di cui all'art. 27 del presente Statuto.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle

**COPIA**

**Allegato "A"**

**Raccolta N. 45556**

**Repertorio N. 176750**

norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata, e in generale a tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

### **Articolo 3 - ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI**

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 2, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

Le attività diverse dall'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dovranno in ogni caso avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

### **Articolo 4 - DURATA E SCIoglimento**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo quanto indicato nell'art. 34 del presente Statuto.

### **Articolo 5 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

I mezzi finanziari sono costituiti principalmente dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

In particolare, l'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative ordinarie;
- quote associative suppletive e aggiuntive degli associati;
- quote corrisposte dai tesserati;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

- entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione;
- contributi di enti ed associazioni;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente:

1. allo svolgimento dell'attività statutaria o
2. all'incremento del proprio patrimonio.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 6 - ASSOCIATI E DOMANDA DI AMMISSIONE**

Possono essere associati tutte le persone fisiche, italiane e straniere, che ne facciano richiesta scritta al Consiglio direttivo, che siano accettati dal medesimo Consiglio direttivo, che versino la quota di iscrizione annuale e che dichiarino nella domanda di ammissione:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'associazione e le norme regolamentari interne;
- di rispettare lo statuto e le norme stabilite dalle Federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi;
- di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve inten-

dersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, anche online, predisposto dall'associazione. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con versamento della quota annuale, e dovrà recare anche un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali.

La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo, che deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione; contro l'eventuale rigetto motivato da parte del Consiglio direttivo è ammesso reclamo all'Assemblea degli associati entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto. L'assemblea delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Trattandosi di associazione privata, l'accettazione o il diniego sono soggetti all'insindacabile giudizio dell'associazione stessa che non è tenuta a comunicare i motivi.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere autorizzata e controfirmata da un esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La deliberazione di ammissione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo. Gli associati accettati verranno annotati a verbale nel primo Consiglio successivo alla conseguita definitività dell'accettazione.

Fra gli aderenti all'associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea; per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato. Tutti gli associati sono vinco-

lati all'associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili.

L'iscrizione all'associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio direttivo. L'associato acquisisce i relativi diritti e doveri a partire dalla data del versamento della quota sociale.

La quota deve essere pagata in un'unica soluzione entro l'inizio della stagione sportiva di ogni anno - che si identifica con la prima uscita sociale - o, se l'iscrizione è successiva - entro l'inizio del primo evento cui si partecipa.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione dell'attività sportiva dilettantistica svolta.

L'associazione dovrà tesserare alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata tutti i propri associati.

#### **Articolo 7 - QUALIFICA E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Gli associati possono essere onorari ed ordinari.

Sono qualificati:

A) Associati onorari: coloro che per particolari ragioni di benemerita e/o di qualifiche professionali vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo. Gli associati onorari non corrispondono quote associative, salvo quelle dovute per vitto e/o alloggio per le manifestazioni cui dovessero partecipare.

B) Associati ordinari: coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal presente Statuto, abbiano presentato regolare domanda di far parte dell'associazione e siano stati ammessi secondo le norme stabilite per l'ammissione del presente Statuto.

Gli associati ordinari corrispondono la quota associativa annuale, come ratificata dal Consiglio Direttivo, oltretutto le quote corrispondenti all'evento cui intenderanno partecipare, come stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli associati hanno tutti i medesimi diritti e doveri che loro competono per l'appartenenza all'associazione, senza discriminazione alcuna, salvo le limitazioni di cui infra per i soci minorenni.

Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti gli associati sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'Associazione in forma disinteressata, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

#### **Articolo 8 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di associato si perde:

- i. per dimissioni volontarie, in qualsiasi momento, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo. Il recesso dell'associato ha efficacia immediata e comporta la decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere. Gli associati che abbiano receduto non possono, richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- ii. per morosità, qualora l'associato, non avendo comunicato le proprie dimissioni e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale entro l'inizio del primo evento cui si partecipa, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro 2 (due) mesi dal termine fissato dal Consiglio direttivo;
- iii. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- iv. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 34 del presente statuto;
- v. per esclusione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
  - inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
  - inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
  - inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi;
  - inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
  - azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione;
  - condotta contraria alle attività dell'associazione;
  - quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
  - per decesso.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto iii), assunto dal Consiglio direttivo deve essere ratificato ed approvato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.

L'esclusione di cui al precedente punto v) viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera motivata di esclusione deve essere comunicata all'associato mediante mail all'indirizzo comunicato dall'associato; contro tale delibera è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione, all'assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta e la decisione è inappellabile.

Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

Gli associati morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

#### **Articolo 9 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea e di votare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per ogni altra questione posta all'ordine del giorno; il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale; tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;
- di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione in caso l'associato sia maggiorenne;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'associazione posti a disposizione degli associati;
- di frequentare i locali dell'associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- osservare lo statuto ed i regolamenti stabiliti dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi riconoscendone la giurisdizione sportiva e disciplinare;
- osservare le norme e le direttive del CONI;
- pagare la quota associativa nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;

- contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

#### **Articolo 10 - TESSERATI NON ASSOCIATI**

I tesserati non associati sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale o Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto, abbiano presentato domanda di partecipare ad un singolo evento all'Associazione - e non all'intera stagione sportiva - e siano stati ammessi secondo le norme stabilite per l'ammissione dal presente Statuto.

I tesserati non associati non hanno diritto di voto, non possono partecipare alle attività previste per l'assemblea degli associati e ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione sportiva.

I tesserati corrispondono la quota di tesseramento, oltreché le quote di frequenza corrispondenti all'evento cui intendranno partecipare, come deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di promozione sportiva di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato.

I tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalla Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o dall'ente di promozione sportiva di appartenenza nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari. Per il tesseramento degli atleti minorenni si applica quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2021. In particolare, il minore che abbia compiuto i 14 (quattordici) anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

I tesserati possono utilizzare le strutture sportive dell'associazione e partecipare alle iniziative promosse dall'associazione.

#### **Articolo 11 - QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI**

Le quote associative, stabilite annualmente dal Consiglio direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte

dell'associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

La quota associativa è intrasmissibile a qualunque titolo.

#### **Articolo 12 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- la Commissione Sportiva;
- il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore dei conti, qualora istituito.

L'elezione degli organi dell'associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

L'associazione potrà dotarsi di un Organo di Controllo - Revisione, di un Collegio di Probiviri e di Delegati periferici.

#### **Articolo 13 - FUNZIONAMENTO ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.

Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in qualunque luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione all'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio a fungere la medesima funzione.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione secondo le modalità definite dal Consiglio direttivo. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al segretario di percepire lo svolgimento l'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta dall'organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 (otto) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere ri-

chiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;

b) almeno la metà più uno dei componenti il consiglio direttivo;

nei suddetti casi, l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa; il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

#### **Articolo 14 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, nonché gli associati onorari e gli associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

Avranno diritto di voto gli associati maggiorenni e per gli associati minorenni, il voto è espresso, per loro conto, da un esercente la potestà genitoriale.

Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

Ciascun associato ha diritto ad 1 (un) voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione. La delega può essere anche rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Ciascun associato non può farsi portatore di più di 1 (una) delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

I membri del Consiglio Direttivo possono rappresentare, con delega scritta, massimo 6 (sei) associati.

#### **Articolo 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

La convocazione dell'assemblea ordinaria viene diramata mediante il sito web dell'associazione e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica e/o altre modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere indetta, in via ordinaria, a cura del

Consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Nello specifico, l'assemblea ordinaria delibera in merito a:

- approvazione del rendiconto economico - finanziario, consuntivo e preventivo presentato dal Consiglio Direttivo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
- nomina e revoca il Revisore Unico;
- nomina e revoca, qualora istituito, i componenti dell'Organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti sociali;
- qualsiasi altro argomento deferito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua partecipazione.

#### **Articolo 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza mediante il sito web dell'associazione e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica e/o altre modalità idonee a garantire l'effettiva informazione dell'interessato.

L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione medesima; in particolare l'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

#### **Articolo 17 - VALIDITA' ASSEMBLEARE**

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convo-

cazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad 1 (uno) voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocate le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti gli associati, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun associato o membro del Consiglio Direttivo si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti determinato, di volta in volta, dall'assemblea degli associati ed eletti dall'assemblea stessa.

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e il Vicepresidente, nomina altresì le cariche di tesoriere e di segretario; queste 2 (due) ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Il Consiglio direttivo rimane in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta assemblea elettiva su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono

risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Il Consiglio direttivo al termine del proprio mandato ed al momento di convocare l'assemblea per le nuove elezioni, determina il numero dei consiglieri che comporranno il consiglio stesso nel mandato successivo.

È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al presidente del consiglio direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

#### **Articolo 19 - DIMISSIONI**

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di impedimento del presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Nel caso di dimissioni del presidente il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

Il consigliere che non partecipa ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, decade dalla carica e, in sua sostituzione, viene cooptato il candidato che nelle ultime elezioni per il consiglio direttivo abbia ricevuto il maggior numero di voti tra i non eletti, sempre che abbia ancora i requisiti per l'elezione. In caso di impossibilità o rifiuto del primo dei non eletti, è cooptato il secondo.

Con le stesse modalità vengono sostituiti i consiglieri dimissionari o che per qualsiasi motivo recedono dalla carica.

#### **Articolo 20 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea degli associati e per fissare l'ammontare annuo della quota associativa ed i relativi termini di pagamento.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, a cura del Presidente o del Vicepresidente, in sua vece.

La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza.

Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Articolo 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati all'assemblea.

Nello specifico, sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) curare la gestione ordinaria dell'associazione e la conservazione ed amministrazione del suo patrimonio;
- c) determinare le quote associative e di tesseramento;
- d) redigere il rendiconto economico - finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea;
- e) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente Statuto;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- g) conviene, stipula, modifica, risolve contratti di gestione, locazione, acquisto o alienazione di beni mobili ed immobili, di fornitura e di appalti, conti correnti bancari ed ogni contratto che ritenga utile per gli scopi sociali;
- h) provvedere all'eventuale assunzione di personale necessario ai fini dell'associazione;
- i) stabilire il calendario delle attività e degli eventi ad esse collegati, determinando le sedi di svolgimento degli eventi, le date di apertura e di chiusura della stagione sportiva nel corso dell'anno sociale;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- k) nomina, se ne ravvisa l'opportunità, i Delegati periferici;
- l) è competente, in primo grado, nei provvedimenti disciplinari e nelle controversie interne dell'associazione;
- m) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente, o al Vicepresidente, al segretario - tesoriere o ai singoli membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo potrà inoltre delegare le proprie attribuzioni, di ordinaria amministrazione, ad un Comitato esecutivo composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, cui devono in ogni caso far parte il Presidente o il Vicepresidente o il Segretario - Tesoriere.

Tutte le delibere del Consiglio dovranno risultare dal verbale redatto dal Segretario che interverrà alle riunioni.

#### **Articolo 22 - IL PRESIDENTE E ATTRIBUZIONE DI RAPPRESENTANZA LEGALE**

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni sede ed evenienza. Viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e dura in carica per 5 (cinque) anni, ossia per la stessa durata del Consiglio stesso, ed è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio da lui scelto.

#### **Articolo 23 - IL VICEPRESIDENTE**

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 24 - IL SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento e cura la corrispondenza.

Il Consiglio direttivo può nominare un Tesoriere a cui conferire il compito di curare l'amministrazione e la contabilità dell'associazione; si incarica della tenuta dei libri contabili e provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

#### **Articolo 25 - LA COMMISSIONE SPORTIVA**

La Commissione sportiva è composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio Direttivo - di cui 2 (due) membri (che possono essere esterni all'associazione) con qualifica di commissari tecnici e 1 (uno) nominato tra i consiglieri del Consiglio direttivo, in qualità di coordinatore - soprintendente.

La Commissione sportiva:

- nomina, nella sua prima riunione, il proprio presidente;
- dura in carica per 5 (cinque) anni o, comunque fino alla successiva scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermata.

I compiti della Commissione sportiva:

- organizza l'attività sportiva;
- cura, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, la redazione del Regolamento generale dell'Associazione e dei regolamenti dei singoli eventi e gare;
- vigila e interviene sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva;
- provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- cura la redazione delle classifiche di tutti gli eventi e le gare organizzate dall'Associazione.

La Commissione sportiva è l'unico organo competente a giudicare su eventuali ricorsi inerenti allo svolgimento degli eventi e delle gare.

Tali ricorsi devono essere presentati per iscritto entro il termine delle singole manifestazioni (c.d. Tappe dello sci club).

La Commissione sportiva è altresì l'unico organo competente a giudicare su eventuali ricorsi inerenti alla redazione delle classifiche degli eventi e delle gare.

Tali ricorsi devono essere presentati - a pena di decadenza - per iscritto entro il termine perentorio di cinque giorni dal termine della manifestazione nel corso della quale si sono svolti l'evento o la gara e, comunque, entro le ore 24.00 del venerdì successivo.

Le decisioni della Commissione sportiva sono inappellabili.

#### **Articolo 26 - ORGANO DI REVISIONE - CONTROLLO**

Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un Organo di controllo in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione. Se nominato in forma collegiale si compone di 3 (tre) membri effettivi. L'assemblea provvede anche alla nomina del Presidente.

L'Organo di controllo resta in carica per 5 (cinque) anni o, comunque fino alla successiva scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo verifica l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Organo di controllo si riunisce tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente; per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nell'apposito libro.

Deve riferire all'Assemblea con relazioni scritte sul rendiconto economico - finanziario consuntivo e preventivo.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

#### **Articolo 27 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO**

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### **Articolo 28 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale e finanziario inizia il giorno 1 (uno) novembre e termina il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno.

#### **Articolo 29 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 30 - SEZIONI - TRASFORMAZIONE - TERZO SETTORE E DELEGATI PERIFERICI**

L'assemblea generale, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L'assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Delegati Regionali - scelti fra gli associati ordinari maggiorenni, con competenze territoriali per una o più regioni.

I Delegati regionali:

- a) devono essere residenti nella regione di loro competenza;
- b) durano in carica per 5 (cinque) anni o, comunque fino alla successiva scadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili;
- c) hanno il compito di promuovere nell'ambito della loro competenza territoriale, ogni iniziativa per il miglior raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- d) non hanno rappresentanza sociale;
- e) riferiscono esclusivamente al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 31 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'eventuale Collegio dei probiviri è costituito da 3 (tre) associati, eletti dall'assemblea.

Il Collegio dei probiviri:

- nomina, nella sua prima riunione, il proprio Presidente;
- dura in carica per 5 (cinque) anni o, comunque fino alla successiva scadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei probiviri è chiamato a giudicare - in secondo grado - i casi disciplinari e/o di inosservanza alle norme federali e sociali, nonché di scorretto comportamento morale, civile, sportivo degli associati.

Il procedimento di secondo grado è introdotto con ricorso contro la delibera sanzionatoria del Consiglio direttivo - redatto per iscritto dall'associato destinatario della sanzione disciplinare - e proposto al Collegio dei probiviri con raccomandata A/R o a mezzo PEC entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento unitamente al versamento della cauzione di Euro 200,00 (duecento virgola zero zero): tale importo, in caso di accoglimento, è restituito al ricorrente; in caso contrario, è trattenuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute dagli organi dell'associazione.

Il Collegio dei probiviri interviene a seguito dei provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio, anche se promossi dalla Commissione sportiva, dagli altri organi statutari, nonché da terzi e da organi Federali.

Il Collegio dei probiviri, inoltre, esamina e decide ex bono et equo qualsiasi controversia o questione fra gli associati e l'associazione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla proposizione di ricorso, che deve essere inviato con raccomandata A/R o PEC al Presidente del Collegio dei Probiviri.

La decisione del Collegio dei probiviri deve essere trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata A/R o PEC.

### **Articolo 32 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI**

Il Consiglio direttivo e - in secondo grado - il Collegio dei probiviri possono sanzionare con i provvedimenti disciplinari indicati di seguito gli associati che si rendessero inadempienti rispetto alle norme dello statuto, dei regolamenti interni o dei regolamenti particolari di manifestazione/gara o che per la loro condotta pregiudichino il buon andamento dell'associazione.

Il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri possono adottare provvedimenti di:

- proscioglimento;
- censura;
- ammissione temporanea degli eventi senza attribuzione di punteggi o premi di sorta;

- sospensione temporanea per uno o più eventi oppure fino alla fine dell'anno sociale;
- radiazione.

Al procedimento si applicano le vigenti disposizioni statutarie ed i regolamenti della F.I.S.I.

I provvedimenti emessi al termine dei procedimenti disciplinari devono essere notificati agli associati interessati con lettera raccomandata A/R o PEC.

I provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo sono immediatamente esecutivi anche in pendenza di ricorso al Collegio dei probiviri.

### **Articolo 33 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati o tra gli associati medesimi saranno sottoposte all'esclusiva competenza:

1. in primo grado, dal Consiglio direttivo;
2. in secondo grado dal Collegio dei Probiviri, se nominato; organi, ai quali tutti gli associati si impegnano a demandare qualunque controversia relativa alla vita associativa e/o interpretazione del presente statuto;
3. in terzo e ultimo grado di giudizio sarà devoluto ad un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Nello specifico, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti:

- a) dalla FISFI se il giudizio è attinente ad un comportamento sportivo;
- b) da Porsche Italia S.p.A. negli altri casi.

In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della federazione di appartenenza, questo sarà composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Padova.

La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia a venuta conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Padova e il Collegio dei Probiviri pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

L'associazione rinuncia dunque espressamente all'audizione dell'autorità giudiziaria per la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ex art. 808 c.p.c., e che non siano di esclusiva competenza degli Organi di Giustizia ordinaria.

#### **Articolo 34 - SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe, e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale, nella sessione straordinaria, da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e sentita l'autorità preposta se prescritto dalle disposizioni in materia, deciderà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità sportive ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 35 - MODIFICHE ALLO STATUTO**

Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione straordinaria dell'Assemblea degli associati.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere presentate all'assemblea dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 degli associati.

Gli associati proponenti dovranno presentare le proposte al Consiglio Direttivo per iscritto.

Il Consiglio direttivo dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni con le modalità di cui al precedente articolo n. 16.

Le modifiche sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti validi dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Trattandosi di associazione senza personalità giuridica, le modifiche statutarie potranno essere attuate tramite scrittura privata, senza l'intervento di un notaio.

Se si dovesse avvalere del notaio, l'assemblea, dopo l'approvazione delle modifiche statutarie, può delegare il Presidente o un altro membro del Consiglio direttivo ad intervenire nel corrispondente atto notarile.

#### **Articolo 36 - LAVORATORI E VOLONTARI**

Tutti gli incarichi sociali, salvo diversa pattuizione, si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica coperta.

I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25,

D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, D.Lgs. 36/2021.

Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37, D.Lgs. 36/2021.

L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30, D.Lgs. 36/2021.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, cod. civ..

Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **Articolo 37 - NORME DI RINVIO**

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, nonché alle norme del codice civile, al D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche nonché alle leggi vigenti in materia.

F.TO: CLAUDIO BERTI

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)